

tifizî degli eredi presunti e possa, senza apparato di forme, compiersi nella meditazione della solitudine e nella lontananza del civile consorzio; ma dee altresì, quando ei lo voglia, fornirgli i mezzi, perchè l'atto in cui la sua volontà suprema è rinchiusa, sia religiosamente conservato, sorta il suo effetto attraverso l'avvicinarsi degli anni, ed ogni pericolo di dispersione e trafugamento sia, per quanto possibile, allontanato e rimosso.

A questo doppio fine, a queste diverse esigenze soddisfa mirabilmente il Codice civile, il quale riconosce due forme ordinarie di testamenti: l'*olografo* per la validità del quale altro non si richiede se non che sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore; ed il testamento per atto di notaio, il quale invece, se è *pubblico*, consiste nella dichiarazione delle sue volontà, fatte dal testatore ad uno o due notai, in presenza di quattro o due testimoni; se *segreto*, nella presentazione fatta dal testatore al notaio, in presenza di quattro testimoni, di una carta sigillata, in cui sono involtate le sue disposizioni, e nella dichiarazione che in quella carta si contiene il suo testamento.

Ma cotesto sistema viene ad essere guasto e sciupato dal regio decreto 14 luglio 1866, n° 3121, emanato dal Governo del Re, in virtù della autorità accordatagli coll'articolo 2 della legge 28 giugno 1866, n° 2987.

E qui mi sia lecito levare un lamento del perchè le *leggi di registro*, che tanta si hanno affinità e pertinenza col *diritto civile* propriamente detto, sieno considerate esclusiva materia di finanza, ed esclusivamente elaborate in quel Ministero che dalla finanza riceve il nome, senza il concorso di quello di giustizia.

Ma, ritornando a detto regio decreto, il medesimo, coll'articolo 76, stabilisce che i testamenti non debbano essere registrati se non dopo la morte del disponente, e coll'ultimo capoverso dell'articolo 110, eccettua dall'obbligo dell'iscrizione al repertorio dei notai i testamenti pubblici ed i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti.

Così, mentre tutti gli atti civili, anche in forma privata, van soggetti alla registrazione, e gli atti tutti dei notai, cancellieri giudiziari ed uscieri, debbono essere iscritti a repertorio; solo se ne eccettua l'atto il più grave ed importante che sia all'uomo concesso!

Irte di pericoli sono coteste disposizioni. Di cotesti atti d'ultima volontà non essendo traccia nei volumi del registro e nei repertori dei notari, invano si chiederebbe ai medesimi la prova della loro esistenza. Di più, i notai, veggendosi interdetti l'annotazione di cotesti atti nei repertori, ne credono egualmente vietata la inserzione e legatura nei volumi dei loro minutarî. Nè la cosa potrebbe andare altrimenti, giacchè i minutarî debbono essere religiosamente tenuti per progressiva numerazione e fogliazione e per rigoroso or-

dine di date. Non può quindi inserirsi nei medesimi un atto, della presentazione e ritiro del quale, non vuole il legislatore che esista alcun segno. I testamenti quindi, separati dagli altri atti, sciolti, isolati, son custoditi dai notai con quelle sole cautele che sono loro suggerite dalla propria coscienza.

Ma qual pericolo di smarrire, quale facilità di sottrarre cotesti atti sparsi e dei quali non è fissato il metodo di custodia! La sottrazione di un intiero minutarîo è cosa che tosto apparisce; ma non così quella di un atto vagante. E notate che il pericolo cresce in ragione inversa della mancanza di garanzie e in ragione diretta dell'interesse che si ha a far sparire un atto traslativo di proprietà. Inoltre il notaio è soggetto ad infermare di mente e di corpo, ed a morire. L'autorità curerà bene la sicura custodia e tutela degli atti allibrati nei minutarî e descritti nei repertori; ma come potrà estendere la sua azione protettrice a quegli atti, dei quali nessun segno dee rilevare l'esistenza? E se gli eredi, i famigliari, i giovani di studio del pubblico tabellone, attratti dalla facilità e, direi quasi, dalla impunità di delinquere e dalla larghezza d'uno sperabile lucro, falliscono alle leggi dell'onestà, ritirano le tavole testamentarie, e fanno della soppressione o consegna un traffico infame cogl'interessati?

E qual guarentigia si offre all'uomo che abbandona la patria per lontane regioni, o corre i rischi della guerra e di lunghe navigazioni, che la volontà sua suprema verrà eseguita?

Ben si sta che chi pvedilige il mistero ed il segreto, e preferisce l'olografa forma, ne corra volontario le vicende che le sono inerenti. Ma perchè dovranno essere le medesime divise da chi non disdegnò la pubblicità delle forme, e, più che altro, si ebbe in mira di dare stabilità a' suoi ultimi voleri?

Quali sieno i motivi che hanno dettato al legislatore coteste disposizioni appare dalla relazione ministeriale che precede lo schema di legge sulle *tasse di registro*, presentato il 13 dicembre 1865 (1).

Ivi è detto:

« È parso opportuno di proporre che i testamenti « sieno registrati soltanto dopo la morte del testatore... « Questo stesso sistema era già in vigore nella massima parte del regno; e, mentre riesce di più facile « esecuzione, tende ad appagare un desiderio universalmente manifestato, *quello* cioè di rispettare il segreto, onde debbono essere circondate le disposizioni di ultima volontà.

« L'obbligo imposto dalla legge di *denunziare* anche *che la sola esistenza del testamento* ha offeso vivamente le abitudini invalse da tempo in varie provincie del regno, e fu causa di moltissimi clamori e di gravi inosservanze della legge. »

Qualunque però sieno dette abitudini, egli è un fatto

(1) Vedi *Stampato* n° 26, pagina 20 e seguenti.